

STATUTO**INDICE****Principi fondamentali***Art. 1 – Finalità*

1. Il Comune di Curiglia con Monteviasco rappresenta la comunità di Curiglia con Monteviasco, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale.

Art. 2 – Obiettivi dell'azione del Comune

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune promuove un organico assetto del territorio, salvaguardandone l'integrità con un'ideologia politica ecologica, favorisce lo sviluppo economico in ogni settore di propria competenza, promuove il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini, favorisce il progresso della cultura.

Art. 3 – Programmazione

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'Art. 2, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia.

Art. 4 – Partecipazione, informazione ed accesso alle strutture

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia nell'azione amministrativa.

Art. 5 – Collaborazione con altri

1. Il Comune favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia, La Comunità Montana, i Comuni ed altri Enti pubblici.

Art. 6 – Gestione dei servizi

1. Ogni qualvolta ricorrano le condizioni tecniche, economiche e di opportunità sociale previste dalla legge, nella gestione dei servizi, il Comune privilegia le forme della società di capitali o della concessione ai privati, individuati con le modalità e nelle forme contemplate dalla legge e dal regolamento.

2. L'Amministrazione individua, in sede di predisposizione di programmi gli standard ai quali commisurare la qualità dei servizi erogati, ogni qualvolta sia previsto dalla legge regionale o da atti della Provincia e comunque ogni qualvolta ciò sia tecnicamente possibile.

Art. 7 – stemma e gonfalone

1. L'uso dello stemma e del gonfalone del Comune sono disciplinati dal regolamento.

**Titolo I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE****Capo I
Rapporti con la comunità locale***Art. 8 – Rapporti tra Comune e Associazioni*

1. Il Comune favorisce con appositi interventi le associazioni che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport, delle attività ricreative.

2. Il Comune può stipulare, con associazioni e società cooperative, operanti nei settori indicati al comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali.

Art. 9 – Partecipazione alla formazione di atti

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione

di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati, o direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze delle competenti commissioni consiliari, o indirettamente, interpellando i rappresentanti di tali categorie.

2. Il comma 1 non si applica nell'adozione delle tariffe, di atti relativi a tributi, degli strumenti urbanistici, e di altri atti per i quali la legge o lo Statuto prevedono apposite forme di consultazione.

Art. 9 bis – Consultazioni della popolazione

1. Il Comune, può indire, per dibattere problemi di carattere generale, pubbliche assemblee di cittadini.

2. Il luogo, la data e l'ora dell'assemblea e l'oggetto del dibattito devono essere portati a conoscenza della popolazione mediante avvisi murali da affiggere almeno 3 giorni prima della riunione.

Art. 10 – Ammissione di istanze

1. Le istanze e le petizioni di cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sono trasmesse dal Sindaco all'organo competente per materia al loro esame.

2. Il Sindaco e la Giunta Comunale rispondono alle istanze e alle petizioni di propria competenza entro 60 giorni dalla loro presentazione.

3. Il Consiglio comunale esamina le istanze e le petizioni di cui al primo comma nei tempi e nei modi indicati nel proprio regolamento.

Art. 10 bis – Il Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

**Titolo II
ORGANI DEL COMUNE****Capo I
Il Consiglio Comunale***Sezione I – Organi del Consiglio**Art. 11 – Consigliere anziano*

1. Ad ogni fine previsto dalla legge o dallo Statuto, l'anzianità dei Consiglieri è determinata dal numero dei voti ottenuti ed a parità di voti il più anziano di età, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

Art. 12 – Presidenza delle sedute

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco, ed in caso di assenza o di impedimento di questi, dall'assessore anziano.

2. Qualora non siano presenti in aula il Sindaco e gli altri assessori, il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere anziano.

Art. 13 – Compiti del Presidente – Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del Consiglio Comunale, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni, con l'assistenza di due scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente viola il regolamento, o chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

Art. 14 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni consiliari e commissioni speciali per l'esame di particolari problemi, assicurando la presenza della minoranza.

*Sezione II**Art. 15 – adempimenti preliminari dopo le elezioni*

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consi-

glio comunale, quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti, sulla base di una proposta di deliberazione predisposta acquisendo il parere dell'assemblea dei consiglieri proclamati primi eletti di ciascuna lista, a tal fine convocata dal Consigliere anziano e da questi presieduta.

Art. 16 – Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri comunali hanno effetto dal momento della presa d'atto da parte del Consiglio.
2. Da tale momento le stesse sono irrevocabili.

Art. 17 – Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 18 – Convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco convoca il Consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.

2. L'avviso di convocazione è spedito ai singoli Consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge.

3. Il Consiglio comunale si riunisce nella sede Municipale, salvo diversa determinazione del Sindaco.

Art. 19 – Ordine del Giorno

1. L'Ordine del Giorno è predisposto dal Sindaco.

2. Il Regolamento del Consiglio riserva apposite sedute o frazioni di sedute, alla discussione sulle proposte di iniziativa consiliare, a quelle delle minoranze, alle interrogazioni ed alle mozioni.

Art. 19 bis – Pubblicazione dell'Ordine del Giorno e deposito delle proposte

1. L'avviso di Convocazione del Consiglio comunale e l'ordine del giorno dei lavori consiliari sono pubblicati sull'Albo Pretorio almeno due giorni precedenti quello fissato per la seduta.

2. Le proposte di deliberazione e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la Segreteria generale almeno quarantotto ore prima dell'apertura della seduta (con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio).

3. In caso di urgenza, i termini di cui al comma 1 e 2 sono ridotti alla metà.

4. Il Regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti e stabilisce le eventuali eccezioni all'obbligo di deposito.

5. Gli emendamenti comportanti un aumento delle spese o una diminuzione delle entrate, sono sempre depositate in termini tali da consentire l'apposizione dei pareri, dei visti e delle attestazioni previsti dalla legge.

Art. 20 – Sessioni

1. Il Consiglio Comunale articola normalmente la propria attività in sessioni della durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 21 – Sessioni ordinarie

1. Le sessioni ordinarie sono quelle nelle quali è posto in discussione il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

2. Ciascuna sessione ordinaria inizia con l'iscrizione degli oggetti di cui al comma 1 all'ordine del giorno del Consiglio e termina con l'approvazione degli stessi.

Art. 22 – Pubblicità e validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento del Consiglio.

2. Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale devono risultare i nomi degli intervenuti, i nomi dei consiglieri assenti giustificati, i nomi dei consiglieri assenti ingiustificati.

3. L'elenco degli assenti ingiustificati è affisso all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni.

Art. 23 – Diritti dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal Regolamento del Consiglio.

2. Ciascun Consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e nelle modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.

3. Il Regolamento del Consiglio stabilisce forme di contingentamento delle discussioni.

4. Il Regolamento prevede strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti dei Consiglieri.

Art. 24 – Votazioni

1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al comma 3.

2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvo i casi in cui lo Statuto prevede la votazione per appello nominale.

3. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.

Art. 25 – Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei votanti, salvo speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto.

2. Nelle votazioni palesi, i Consiglieri che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli invece che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta.

3. Nella votazione a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge o dallo Statuto.

Art. 26 – Elezione di persone

1. Quando la legge o lo Statuto non prevedono maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni al Comune risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

2. Qualora la legge o lo Statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze, e nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

3. Le elezioni avvengono, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento del Consiglio, sulla base di candidature singole o elenchi presentati al Consiglio, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 27 – Assistenza alle sedute

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio con il compito di stendere il processo verbale della seduta e di rendere il parere sugli emendamenti presentati e pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri.

2. In casi di assenza o di impedimento del Segretario, lo sostituisce altro Segretario designato dal Prefetto.

Art. 28 – Verbalizzazione delle sedute

1. Delle sedute del Consiglio è redatto processo verbale integrale o sommario, secondo quanto stabilito dal regolamento del Consiglio, sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto il Consiglio e dal Segretario comunale.

2. Il Consiglio approva i processi verbali delle sedute

nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.

Sezione III – Attività di indirizzo e di controllo del Consiglio

Art. 29 – Discussioni varie

1. Il Consiglio comunale può discutere su temi che interessano l'amministrazione comunale, nei limiti di tempo e con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 30 – Domande di attualità, interrogazioni

1. Il regolamento riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione su domande di attualità o interrogazioni, presentate dai Consiglieri, dettandone la disciplina relativa.

Art. 31 – Mozioni

1. Tutti i Consiglieri possono presentare, previa iscrizione all'ordine del giorno, mozioni tendenti a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del Sindaco o della Giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare.

Art. 32 – Ordini del giorno

1. Nel corso di discussioni su proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno, ciascun consigliere può presentare al voto del Consiglio ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, volti ad indirizzare l'azione della Giunta o del Consiglio.

Art. 33 – Elezioni

1. La presentazione di candidature, singole o su base di lista, per l'elezione o la designazione di persone in enti od organi esterni al Comune o in aziende o in istituzioni è accompagnata da un curriculum dei candidati.

2. Il regolamento del Consiglio stabilisce quali elezioni o designazioni, di competenza di organi diversi dal Consiglio, individuate anche per categoria, sono subordinate al possesso di requisiti di professionalità da parte dei candidati, e la natura di tali requisiti, stabilisce i casi, le modalità e la quota di eligendi o nominandi che deve essere riservata alla proposta di ordini professionali, associazioni di categoria, enti individuati dal regolamento stesso; disciplina le modalità dei dibattiti consiliari relativi ad elezioni o nomine.

Art. 34 – Controllo sull'attività svolta dai rappresentanti del Comune in altri enti

1. In occasione della sessione d'esame del conto consuntivo i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, associazioni, presentano una relazione sulla attività svolta.

2. Il regolamento disciplina le modalità del dibattito relativo ed i casi in cui esso può concludersi con un voto.

Sezione IV – Rapporti del Consiglio con il Sindaco e la Giunta

Art. 35 – Documento programmatico

1. Il documento programmatico è votato per appello nominale.

2. I Consiglieri comunali che esprimono voto favorevole al documento programmatico ed alle candidature del Sindaco e dei componenti della Giunta colà indicate, costituiscono maggioranza ad ogni fine di legge, sino a che non dichiarino espressamente al Consiglio Comunale di non fare più parte della maggioranza.

3. I consiglieri comunali che non hanno espresso voto favorevole al documento programmatico ed alle candidature del Sindaco e dei componenti della Giunta comunale, colà indicate sono considerati di minoranza ad ogni fine di legge.

Art. 36 – Presentazione di più mozioni di sfiducia

1. Nell'ordine del giorno contenente la mozione di sfiducia costruttiva non possono essere inseriti altri oggetti.

ducia costruttiva non possono essere inseriti altri oggetti.

Art. 37 – Dimissioni in costanza di presentazione di mozioni di sfiducia

1. In caso di dimissioni del Sindaco o di oltre metà degli assessori successivamente alla presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva, la mozione viene messa comunque in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

2. L'avviso di convocazione del Consiglio è spedito dal consigliere anziano, cui spetta altresì la presidenza della seduta.

Art. 38 – Revoca degli Assessori

1. La revoca di ciascun singolo assessore può essere proposta dal Sindaco sulla base di una sua relazione, che illustra le ragioni di opportunità del provvedimento e votata dal Consiglio.

2. La votazione del provvedimento di revoca e l'elezione del sostituto avvengono per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

**Capo II
La Giunta Comunale**

Art. 39 – Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da quattro Assessori.

2. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri e gli assessori comunali.

Art. 40 – Assessore anziano

1. Ad ogni fine previsto dalla legge o dallo Statuto, l'anzianità degli assessori è determinata sulla base dell'ordine di presentazione nel documento programmatico.

Art. 41 – Competenze

1. Nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge spetta alla Giunta comunale deliberare:

a) L'approvazione, fatte comunque salve le competenze consiliari, di convenzioni con Comuni e Provincia che non comportino gestione coordinata di funzioni e servizi, né richiedano specifiche apposizioni di fini e forme di consultazione degli enti contraenti;

b) Le perizie suppletive di variante, entro i limiti stabiliti dalla legge;

c) L'approvazione, sulla base di una delibera quadro del Consiglio Comunale, di contratti d'opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile;

d) Le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali di durata superiore all'anno, salvo quelle di competenza del Sindaco.

e) Le somministrazioni di forniture di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie, sulla base dei regolamenti di contabilità e dei contratti;

f) Le variazioni delle tariffe, che non comportino modifica della disciplina generale;

g) Le servitù di ogni genere e tipo;

h) Le locazioni attive e passive;

i) L'attribuzione di benefici di carattere giuridico o economico derivanti da norme di legge o di regolamento;

l) Gli atti in materia di personale, ad eccezione di quelli attribuiti al Sindaco ed al Segretario;

m) Le elezioni e le designazioni diverse da quelle attribuite alla competenza del Consiglio Comunale e con i criteri previsti dall'art. 33, per le quali la legge statale o regionale non preveda la rappresentanza delle minoranze o il raggiungimento di maggioranze speciali, nonché le elezioni e le designazioni per le quali gli atti fondamentali degli enti presso i quali esse sono effettuate non individuino competenze diverse;

n) Le azioni ed i ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

nali da proporsi dal Comune o proposti contro il Comune, davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici ordinari o speciali, di ogni ordine e grado, comprese le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi.

2. Spetta altresì alla Giunta comunale adottare tutti gli atti deliberativi che comportano impegno di spesa, che la legge o lo Statuto non riservano ad altri organi del Comune o al Segretario.

Art. 42 – Convocazione e Ordine del Giorno

1. La Giunta Comunale si riunisce prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione su avviso del Sindaco o di chi lo sostituisce.

2. Il Sindaco può ordinare che in caso di sua assenza o impedimento la convocazione possa essere disposta anche dal Segretario.

Art. 43 – Presidenza

1. La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice sindaco.

2. Qualora non siano presenti il Sindaco o il Vice Sindaco, la Giunta è presieduta dall'Assessore anziano.

Art. 44 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.

2. La Giunta può però ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.

Art. 45 – Validità delle sedute

1. Le sedute della Giunta Municipale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Tale maggioranza non è richiesta quando non si tratti di assumere provvedimenti deliberatori.

Art. 46 – Assistenza alle sedute

1. Alle sedute della Giunta comunale partecipa il Segretario.

2. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dalla Giunta, nonché di stendere il processo verbale della seduta.

Art. 47

1. Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate, con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione nonché l'indicazione degli argomenti trattati che non hanno dato luogo a formale deliberazione, e l'orientamento espresso dalla Giunta su tali argomenti.

2. Il processo verbale della seduta è sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 48

1. La Giunta comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o di ciascun assessore, accompagnata dai pareri, dai visti e dalle attestazioni richieste dalla legge.

Art. 49 – Votazioni e validità delle deliberazioni

1. Le votazioni delle proposte sono sempre palesi.

2. La deliberazione è approvata se ottiene la maggioranza dei votanti.

3. Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di attenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano nel numero necessario per la validità della seduta. Coloro che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta.

Capo III Il Sindaco

Art. 50 – Competenze del Sindaco

1. Spettano al Sindaco, oltre ai compiti attribuitigli

dalla legge o dallo Statuto, tutti i compiti non espressamente riservati agli altri organi del Comune o al Segretario, compresa la stipulazione dei contratti.

Art. 51 – Vice Sindaco

1. Il Sindaco può delegare un assessore, che assume la qualifica di Vice Sindaco, a sostituirlo in via generale in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 52 – Deleghe del Sindaco agli Assessori quale capo dell'amministrazione

1. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.

2. Agli assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo, può altresì essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.

3. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.

4. Al medesimo assessore non possono essere delegate funzioni che afferiscono a diverse unità organizzative di massima dimensione, salvo che queste siano integralmente considerate.

Art. 53 – Efficacia delle deleghe

1. Le deleghe conservano efficacia sino alla revoca che deve essere esplicita e formale.

Art. 54 – Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 55 – Modalità di erogazione dei servizi

1. Il Comune gestisce i servizi mediante le strutture e con le forme che assicurano la migliore efficienza, ricercando anche la collaborazione con i privati, con i quali può partecipare a società di capitali.

2. Il Comune può partecipare con quote o azioni a società di capitali, i cui fini statutari comprendano l'erogazione di servizi dei quali può usufruire anche la popolazione del Comune.

3. Le deliberazioni relative all'assunzione di servizi sono corredate da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che illustra gli aspetti economici e finanziari della proposta.

Art. 56 – Controllo sulla partecipazione a forme societarie

1. Il Sindaco o chi è da esso delegato a rappresentarlo nella società di cui all'art. 55 riferisce annualmente, in occasione della sessione dedicata al conto consuntivo, sull'andamento della società di cui il Comune partecipa.

Art. 57 – Costituzione di aziende

1. Per la gestione dei servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può valersi di aziende speciali.

Art. 58 – Approvazione dello Statuto

1. Il Consiglio comunale subordina l'approvazione dello Statuto delle Aziende speciali all'accoglimento, da parte di questo, dei principi di unitarietà con l'indirizzo generale del Comune, assicurata dal Presidente dell'Azienda, di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, attribuiti agli organi elettivi e di gestione, attribuiti al direttore e ai dirigenti di responsabilità e di gerarchia nell'organizzazione interna dell'Azienda.

Art. 59 – Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal Pre-

sidente e da un numero di componenti eletti dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al consiglio Comunale.

2. Il regolamento del Consiglio Comunale precisa il numero dei componenti e i requisiti che debbono possedere i membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente, le modalità per la verifica dei requisiti e per la presentazione delle candidature, le modalità del voto.

Art. 60 – Elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale nella stessa seduta, prima dell'elezione degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 61 – Rimozione delle cause di incompatibilità

1. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.

Art. 62 – Durata del Consiglio di Amministrazione e del Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica quanto il Consiglio comunale.

2. Le funzioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente sono prorogate fino alla nomina dei successori.

Art. 63 – Nomina del Direttore

1. Il Direttore è nominato in base allo Statuto della Azienda, che può prevedere la figura del Vice Direttore.

Art. 64 – Revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio Comunale può revocare il Presidente o membri del Consiglio di Amministrazione solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri comunali e approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 65 – Rapporti con il Comune

1. I Bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle Aziende sono approvati dal Consiglio Comunale che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati, nelle sessioni rispettivamente dedicate alla approvazione dei bilanci, dei programmi e del conto consuntivo del Comune.

2. Le modalità per il coordinamento delle contabilità e dei bilanci del Comune e dell'Azienda sono disciplinate dal regolamento.

Sezione III – Istituzioni

Art. 66 – Competenza delle istituzioni

1. Per la gestione di servizi sociali, il Comune si può valere di una o più Istituzioni, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva.

2. Non possono essere costituite più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

Art. 67 – Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti che verrà specificato da un regolamento, in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio Comunale, eletti dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, dei quali almeno uno proposto al Sindaco dagli ordini professionali interessati, individuati dal Sindaco stesso in ragione delle funzioni svolte dall'Istituzione e con modalità previste all'art. 33.

2. Il Regolamento del Consiglio comunale precisa i requisiti che debbano possedere i membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente, le modalità per la verifica dei requisiti e per la presentazione delle candidature e le modalità del voto.

Art. 68 – Elezione del Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio comunale nella stessa seduta, prima dell'elezione degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta della Giunta.

Art. 69 – Rimozione delle cause di incompatibilità

1. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.

Art. 70 – Durata del Consiglio di Amministrazione e del Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

2. Le funzioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente sono prorogate sino alla nomina dei successori.

Art. 71 – Revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio comunale può, su proposta del Sindaco, revocare il Presidente o membri del Consiglio di Amministrazione solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza.

Art. 72 – Nomina del Direttore

1. Il Direttore è nominato per concorso pubblico secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 73 – Competenza del Consiglio di Amministrazione

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione dettare gli indirizzi generali dell'istituzione, spetta ad esso deliberare, nell'ambito delle finalità e degli indirizzi dettati dal Consiglio comunale, il bilancio preventivo annuale e pluriennale, i programmi generali e settoriali nonché tutti gli oggetti che comportano spese, fatta eccezione per gli ordinativi di spese che il regolamento attribuisce alla competenza del Direttore, spetta ad esso approvare il conto consuntivo.

Art. 74 – Competenze del presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresentare l'istituzione, convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, proporre ad esso gli indirizzi generali, coordinandone l'attività con quella del Comune, fare proposte di deliberazione.

2. Il Presidente può, sotto sua responsabilità, adottare atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica di questo nella prima seduta successiva all'adozione.

3. Il Presidente adotta tutti gli atti che comportano spesa, non riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 75 – Competenze del Direttore

1. Il Direttore partecipa con funzioni di segretario alle sedute del Consiglio di Amministrazione, formula pareri e proposte al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai provvedimenti del suo Presidente, dirige e coordina il personale dell'istituzione, irrogando le sanzioni disciplinari del richiamo scritto e della censura, e proponendo l'adozione delle sanzioni più gravi, controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento, adotta tutti gli atti non riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione o del suo Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Direttore destinato a supplire il direttore in via generale, in caso di assenza o di impedimento temporanei, e può conferire deleghe specifiche ai dirigenti dell'istituzione, nei casi e con i limiti stabiliti dal regolamento.

Art. 76 – Organizzazione interna

1. Il Regolamento disciplina l'organizzazione interna

di ciascuna Istituzione, ispirandosi ai criteri dettati dallo Statuto per l'organizzazione degli uffici comunali.

2. Il personale è assegnato a ciascuna istituzione del Comune, sulla base dei programmi di attività deliberati dall'istituzione e approvati dal Consiglio comunale.

3. Il Regolamento può prevedere che la copertura dei posti dell'organico dell'istituzione avvenga con le altre modalità previste per il personale del Comune.

4. La disciplina dello stato giuridico e dei trattamenti economici del personale è la stessa del Comune.

Art. 77 – Controlli

1. Il bilancio annuale e quello pluriennale, i programmi generali e settoriali, il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'istituzione, diverse da quelle indicate al comma 1, sono trasmesse al Comune.

3. Il collegio dei revisori dei conti, svolge, nei confronti dell'istituzione, le medesime attività che svolge nei confronti del Comune, esercitando gli stessi poteri.

Art. 78 – Regolamento

1. Il Regolamento disciplina l'ordinamento ed il funzionamento degli organi, le modalità per l'erogazione dei servizi, e quant'altro concerne la struttura ed il funzionamento di ciascuna istituzione.

Capo IV Organizzazione del personale

Art. 79 – Principi organizzativi

1. L'organizzazione degli uffici del Comune si conforma a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza degli uffici e dei servizi.

2. Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione gerarchica degli uffici e dei servizi del Comune, al cui vertice è posto il Segretario.

Art. 80 – Organizzazione

1. Gli uffici del Comune sono organizzati in unità operative individuate dal regolamento.

2. I responsabili delle unità operative sono ad esse posti dal Sindaco, sentito il Segretario.

Art. 81 – Sostituzione del Segretario

1. Il Segretario può essere sostituito da altro Segretario nominato dal Prefetto.

Art. 82 – Responsabilità

1. Il Sindaco, individua, per ciascuna unità operativa un impiegato che supplisce il responsabile, ogni qualvolta non possa provvedersi ad una delega speciale da parte di questi o ad un provvedimento di supplenza.

2. La responsabilità del Segretario nelle procedure di appalto e di concorso è disciplinata dalla legge e dal regolamento.

Art. 83 – Responsabilità del procedimento

1. Il regolamento individua per ciascun tipo di procedimento l'unità operativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Quando il responsabile del procedimento non sia individuato nel Segretario, o in chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 82, responsabile del procedimento è l'impiegato responsabile dell'unità operativa o, in caso di sua assenza o impedimento, colui che lo sostituisce ai sensi dell'art. 83.

Art. 84 – Atti con rilievo esterno

1. Nell'ambito degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e che non comportano impegno di spesa, ferme restando le competenze degli altri organi del Comune, spetta al Segretario liquidare le spese a cal-

colo dipendenti da lavori, provviste o forniture, entro i limiti degli impegni formalmente assunti, derivanti da contratti o da precedenti deliberazioni.

2. Spetta al Segretario il rilascio di tutti gli atti ricognitivi, di valutazione e di intimidazione che la legge o lo Statuto non riservano agli organi del Comune.

Art. 85 – Presidenza delle gare

1. La Presidenza delle gare spetta al Segretario, come pure la firma dei contratti, ogni qualvolta egli non sia chiamato a sottoscrivere il verbale di gara o a rogare l'atto, nei quali casi la presidenza delle gare e la stipula dei contratti spetta al Sindaco.

Art. 86 – Commissioni di concorso

1. Le commissioni di concorso per l'assunzione di personale sono presiedute dal segretario e sono formate esclusivamente da esperti, estranei al Consiglio ed alla Giunta Comunale, in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento.

Art. 87 – Atti interni del Segretario e dei responsabili dell'unità operativa

1. Il Segretario e i responsabili delle unità operative rispondono della attuazione degli obiettivi individuati dagli organi del Comune e dei programmi da questi approvati.

2. Spetta al Segretario organizzare e dirigere l'attività degli uffici che da esso dipendono, secondo i criteri stabiliti all'art. 80.

3. Il Segretario esercita il potere disciplinare, irrogando le sanzioni del richiamo scritto e della censura e, qualora ritenga che sia da irrogare una sanzione più grave, esercitando la relativa proposta, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. Il Segretario può emanare circolari esplicative di leggi e regolamenti.

Capo V Controlli

Art. 88 – Controllo della gestione

1. Il controllo della gestione è esercitato dal Revisore dei conti.

Art. 89 – Funzioni e poteri del Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo Statuto, nell'esercizio delle quali può disporre ispezioni, acquisire documenti e convocare impiegati del Comune o delle Istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere, e sentire o disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune in qualsivoglia ente, istituto o azienda cui il Comune eroghi contributi.

2. Può presentare relazioni e documenti al Consiglio Comunale, e, se richiesto, ha l'obbligo di collaborare con questo.

3. Il Revisore dei conti ha il diritto di assistere alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta Municipale.

Art. 90 – Indennità dei Revisori dei conti

1. L'indennità dei Revisori dei conti è stabilita nella misura prevista dai tariffari ufficiali.

Art. 91 – Trasmissione delle deliberazioni al Comitato Regionale di controllo o ai Capigruppo consiliari

1. Il Segretario è responsabile della trasmissione delle deliberazioni al Comitato regionale di controllo o ai Capigruppo consiliari.

Titolo IV REVISIONE DELLO STATUTO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 92 – Revisione dello Statuto

1. Le proposte di revisione dello Statuto sono esamina-

te nella prima seduta di ciascun anno solare, con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.

2. In deroga al comma 1, il Consiglio può esaminare proposte di revisione dello Statuto, quando ciò si renda necessario a seguito di modifiche legislative o di annullamento di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi.

Art. 93 – Vigore dei regolamenti vigenti

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla Statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.